



ORIGINAL B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE

in persona del Dott. Stefano Onofri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6225/2013 del Ruolo Generale

promossa da

- Sig.ra ~~Isabella Maiorani~~, nata in Romania il giorno 09.08.1963, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Mellini e Alessandro Soffritti, nel loro studio elettivamente domiciliata in Via Belvedere n. 10 a Bologna, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

- Sig. ~~Alessandro Conti~~, residente in ~~Via Romita n. 11~~ a Carpi (MO)

- contumace -

- Milano Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Giovanni Maggi, con sede in Via Senigallia n. 18/2 a Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borruto, nel suo studio elettivamente domiciliata in Via Orfeo n. 25 a Bologna, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

oggetto

SENT. N.

3079/15

CRON. N.

3339/15

R.G. N.

6225/2013

REP. N.

3235/15

Spedita il:

13.05.2015

Depositata il:

23 OTT. 2015

OGGETTO:

ASARC TENDI
DANNI DA
INCIDENTE
SCADALE

- risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 12.05.2015.

Il procuratore della società convenuta chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 12.05.2015.

Svolgimento del processo

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio i convenuti per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro da attribuirsi ad esclusiva colpa del mezzo convenuto.

Assumeva l'attrice che, in data 11.08.2012, alla guida del proprio mezzo era stata tamponata per fatto e colpa del conducente del veicolo convenuto.

Il conducente e proprietario convenuto rimaneva contumace.

Si costituiva in giudizio la società assicuratrice eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria, ritenuta indimostrata ed eccessiva nel quantum, dovendosi ritenere quanto versato ante causam, idoneo a ristorare integralmente ogni pregiudizio patito dalla danneggiata.

Nel corso del giudizio, fallito ogni tentativo di conciliazione, veniva espletata C.T.U. medica sulla persona dell'attrice.

Infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13.05.2015 autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.

Motivi della decisione




A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical stroke.

1) Pacifica, poiché incontrovertibile, l'integrale responsabilità del sinistro in capo al mezzo convenuto, sul "quantum", va in primo luogo osservato che le disposizioni di cui all'art 32 commi 3 ter e 3 quater D.L. 1/12 (convertito con L. 27/2012), relative alle modalità d'accertamento delle lesioni fisiche di lieve entità, la prima avente ad oggetto i postumi permanenti e la seconda anche quelli di carattere temporaneo, norme aventi identico contenuto precettivo e quindi da valutare in maniera uniforme, ad avviso dello scrivente subordinano la risarcibilità del danno fisico al suo accertamento con criteri di obiettività e rigorosa scientificità, senza possibilità di ritenere la sussistenza del danno basandosi sulle sole dichiarazioni della vittima o su mere supposizioni.

Ciò chiarito nella fattispecie va rilevato che, pur in assenza di riscontro strumentale, la sussistenza della lesione fisica (distorsione del rachide cervicale e dolore al ginocchio sinistro) è stata accertata nella CTU con obiettività scientifica e certa riferibilità eziologica al sinistro, in ragione delle risultanze del referto ospedaliero di PS e del successivo iter clinico di cui si da conto nell'elaborato peritale.

Pertanto, utilizzato il decreto 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2014 di aggiornamento degli importi di cui all'art. 139 comma 1 D.Lgs. n. 209/2005, il danno biologico viene determinato in complessivi € 2.163,71, di cui: a) € 0 per inabilità temporanea al 100%, b) € 174,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (€ 34,80 x 5 g.), c) € 348,15 per inabilità temporanea parziale al 50% (€ 23,21 x 15 g.), d) € 232,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (€



11,60 x 20 g.), e) € 1.409,56 per inabilità permanente riconosciuta al 2%.

Vanno inoltre riconosciuti, in ragione delle modalità del sinistro e dell'entità del danno biologico riportato dalla danneggiata, € 150,00 per le sofferenze soggettive da questa patite ed € 1.150,11 per le spese mediche da questa sostenute, documentate e ritenute congrue nella CTU, per un importo totale di € 3.463,82 da cui detrarre € 2.200,00 versati ante causam, per residui € 1.263,82.

Il danno materiale, vista la fattura di riparazione (doc. 1 attrice), detratti € 3.356,00 ricevuti ante causam, ammonta ad € 56,20 (€ 3.412,20 - € 3.356,00), a cui vanno aggiunti € 169,40 a titolo di fermo tecnico (doc. 2 attrice).

Quanto alle spese di assistenza stragiudiziale da liquidare quale danno emergente (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 997/2010), ritenuta tale assistenza necessaria al conseguimento del risarcimento del danno e tenuto conto della documentazione anche fiscale prodotta ed attestante l'attività espletata in sede stragiudiziale (doc. da 44 a 51 e 44 bis attrice), detratti € 400,00 pagati ante causam (come ammesso dalla stessa attrice in sede di discussione) ed esclusi € 221,00 per la CTP stragiudiziale sostanzialmente disattesa nel quantum dalla CTU, sono quantificate in € 283,65 (€ 904,65 - € 221,00 - € 400,00).

2) Pertanto i convenuti vanno solidalmente condannati a risarcire all'attrice, la residua e complessiva somma di € 1.773,07 (€ 1.263,82 + € 56,20 + € 169,40 + € 283,65), oltre rivalutazione ISTAT sull'importo di € 1.150,11 (spese mediche) dai singoli pagamenti alla



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardato pagamento (Cassazione S.U. sentenza n. 1712/1995) riconosciuto presuntivamente ed equitativamente quale lucro cessante nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (11.08.2012) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine, sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.

3) Le spese di lite, visto il D.M. 55/2014, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara il Sig. **Alessandro Corghi** integralmente responsabile nella causazione del sinistro;
- b) condanna, in solido tra loro, il Sig. **Alessandro Corghi** e la Milano Assicurazioni s.p.a. a pagare alla Sig.ra **Enrica Maloreana**, per i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui è causa, già detratto quanto versato ante causam, la residua e complessiva somma di € **1.773,07**, oltre rivalutazione ISTAT sull'importo di € 1.150,11 (spese mediche) dai singoli pagamenti alla pubblicazione della sentenza, nonché il danno da ritardato pagamento nella misura del 1% annuo, da calcolare dalla data del sinistro (11.08.2012) alla pubblicazione della sentenza sulla predetta somma come sopra rivalutata ed infine,

sull'importo complessivo così ottenuto, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;

c) condanna inoltre, in solido tra loro, il Sig. **Alessandro Corghi** e la Milano Assicurazioni s.p.a. al rimborso in favore della Sig.ra **Aniseta Valoreani** delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.900,00 di cui € 1.100,00 per spese, ivi incluse quelle di C.T.U. e C.T.P. ed € 800,00 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, 29 maggio 2015

Il Giudice di Pace
Dott. Stefano Onofri



Deposito in Tribunale
il 23 OTT. 2015
P. G.
Dott. Rosalia Molando

